

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 l - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0030444/P-/ Cl. COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **prot. 17831 dd. 26 giugno 2012**  
allegato  
Trieste, **4 luglio 2012**

Oggetto: **decreto legge 5/2012 (convertito, con modifiche, dalla legge 35/2012), articolo 13 – allietamento ed intrattenimento: problematiche interpretative.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati specifici quesiti inerenti l'articolo 13 del decreto legge 5/2012, il quale apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nei RR. DD. 773/1931 (TULPS) e 635/1940 (reg. TULPS); in particolare, viene abrogato l'articolo 124, secondo comma, del reg. TULPS, il quale assoggettava alla licenza <<a termine dell'articolo 69 della legge>> gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano all'interno dei pubblici esercizi, contemplati nell'articolo 86.

Con la nota della scrivente, prot. 0019344/P-/ Cl.: COM.4.8 dd. 4 maggio 2012<sup>1</sup>, è già stato sottolineato che l'abrogazione del comma in argomento rende priva di *ratio* la disposizione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge regionale 29/2005, dove si stabilisce che <<Negli esercizi di tale tipologia (tipologia a) non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale>>; ne consegue che il regolamento comunale, eventuale emanato, andrà sul punto disapplicato.

Più precisamente, tale abrogazione **fa cadere il distinguo tra il mero allietamento, quale attività non imprenditoriale**, contemplata dal citato articolo 67 della legge regionale 29/2005 (ad esempio, utilizzo di televisori, radio, impianti stereo, juke box, anche esecuzioni dal vivo, sempre con il carattere dell'assenza di lucro), e l'**intrattenimento imprenditoriale vero e proprio**, non più assoggettato al regime di cui all'articolo 69 TULPS, qualora l'attività si svolga negli esercizi pubblici.

Ai sensi delle definizioni contenute nell'articolo 65, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 29/2005, si fa rientrare nell'esercizio di somministrazione anche l'area "esterna" a disposizione dell'operatore, pertinente al locale, e destinata a tale attività: in virtù dei criteri ermeneutici ed applicativi, introdotti tanto dall'articolo 3 del decreto legge

<sup>1</sup> Cfr. il parere pubblicato sul sito (Macroarea: *Quesiti vari*; File: *Quesiti vari DL 1/2012 e 5/2012 [04.05.12]*): <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/AT4/ARG3/FOGLIA14/>.

138/2011 (convertito, con modifiche, dalla legge 148/2011), quanto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 1/2012 (convertito, con modifiche, dalla legge 27/2012)<sup>2</sup>, **si ritiene di escludere** dall'applicazione dell'articolo 69 TULPS (e del correlato articolo regolamentare 124, comma 1) anche l'intrattenimento imprenditoriale vero e proprio che si svolga nell'area di pertinenza dell'esercizio di somministrazione.

Si ribadisce, ad ogni modo, che oggetto dell'abrogazione non è stato l'articolo 69 in argomento, ma la relativa norma di cui al regolamento d'esecuzione (articolo 124, secondo comma), con la conseguenza che i piccoli intrattenimenti, sempre di natura imprenditoriale, i quali vengono dati al di fuori degli esercizi di cui all'articolo 86 TULPS e loro pertinenze (in particolare, laddove sussista uno specifico provvedimento di concessione occupazione suolo pubblico ai fini della realizzazione di una manifestazione con intrattenimento "all'aperto"), continuano, in ogni caso, a rimanere assoggettati al regime di cui al più volte citato articolo 69 (ora non più licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, ma SCIA da inoltrarsi al Comune competente per territorio)

L'imprenditorialità viene manifestata attraverso specifici indizi:

1. pagamento di un biglietto d'ingresso (anche attraverso la forma del tesseramento "a chiunque ne faccia richiesta");
2. maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
3. pubblicità dell'evento (attualmente ammissibile);
4. spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature.

Trattasi oramai di indizi irrilevanti ai fini del distinguo evidenziato tra mero allietamento ed intrattenimento ex articolo 124, secondo comma, reg. TULPS, ad eccezione della fattispecie del ballo organizzato, assoggettata, per esplicita disposizione di legge, al regime di cui all'articolo 68 TULPS (ed all'agibilità di cui al correlato articolo 80); diversamente, rientrano nella liberalizzazione in discorso i balli improvvisati e senza fini di lucro.

Rimangono ferme, anche nelle fattispecie in trattazione, le funzioni dei Comuni in tema di sicurezza pubblica (in particolare, prevenzione incendi), nonché in materia di impatto acustico (competenza ARPA), in virtù delle quali possono essere anche fissati limiti d'orario alle diffusioni sonore (cfr. il parere di cui alla nota 1).

Cordiali saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**  
– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*  
tel. 040 3775221  
e mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)

---

<sup>2</sup> In base a quanto sancito dalle norme richiamate nel testo, <<le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale>>, di conseguenza, gli ordinamenti degli enti territoriali vanno adeguati <<al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge>> nei casi specifici stabiliti.